



COMUNE CAGGIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale 3/2016

Oggi, addì 21 del mese di giugno dell'anno 2016, si è riunito il Nucleo di valutazione associato, di seguito Organismo, che, come da decreto sindacale del Comune capofila di Caggiano (n. 1970 del 3 maggio 2013), quale organo monocratico, è incardinato nella persona del dott. Buono Tommaso.

Le attività programmate per la seduta odierna consistono in:

1. DECRETO LEGISLATIVO FOIA

Il valutatore comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 8 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n.97 "Revisione semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Come già evidenziato in altro verbale si rappresenta che il decreto comporterà notevoli ricadute sull'organizzazione dell'ente locale perché individua un'ampia serie di documenti e atti la cui documentazione costituisce un obbligo per la P.A..

Ecco alcune novità introdotte dal decreto legislativo:

- a) una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).
- b) un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie riguarda l'uso delle risorse pubbliche (articoli 29-31) e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, nonché le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio e i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo-contabile.
- c) riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (articoli 32-36). Rientra in questa tipologia la pubblicazione di: carta dei servizi e standard di qualità; tempi medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture; elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese; dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza di ciascuna amministrazione;
- d) introduzione della nozione di accesso civico (articolo 5), nota come **Freedom of Information Act (FOIA)**, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull'azione amministrativa (L. 241/1990), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

L'esercizio del diritto all'accesso civico potrà essere esercitato nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo mentre le altre norme acquisteranno efficacia dopo un anno.

2. AGGREGAZIONI RINVIATE NEGLI APPALTI DEI PICCOLI COMUNI

I piccoli Comuni, almeno per qualche mese, saranno considerati qualificati e potranno fare in autonomia le gare entro i 209 mila euro per servizi e forniture e fino a un milione di euro per i lavori di manutenzione ordinaria, purché utilizzino una procedura elettronica.

È questo il paradossale effetto che deriva dall'entrata in vigore delle nuove norme del Codice appalti (Dlgs n. 50 del 2016) e che l'Anac ha messo nero su bianco in un comunicato datato 8 giugno 2016: in attesa che entrino in vigore le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, basta iscriversi all'Anagrafe unica tenuta proprio dall'Anticorruzione per fare tutto da soli, purché si passi da strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione da soggetti come Consip.

Sopra questi tetti, in base alla riforma, la stazione appaltante dovrà essere qualificata per fare le gare, secondo un sistema che sarà regolato dall'Anac. Un modo per garantire un alto livello di professionalità delle amministrazioni. C'è, però, un'eccezione molto rilevante: questa qualificazione, stando a quanto spiega l'Authority, «nel periodo transitorio si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti». Lo dice chiaramente l'articolo 216 del nuovo Codice: fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione, i relativi requisiti sono soddisfatti tramite la semplice iscrizione all'anagrafe. Questa iscrizione, però, non garantisce nessun controllo sulla professionalità delle amministrazioni, a differenza del sistema che arriverà. Lo testimonia il fatto che, ad oggi, sono circa 8mila i Comuni che compaiono negli elenchi dell'Anticorruzione. Praticamente tutti.

Quindi, per gli appalti dei piccoli Comuni, in attesa che si chiuda la fase transitoria con l'approvazione di un Dpcm che dovrà regolare la qualificazione delle stazioni appaltanti, dallo scorso 19 aprile c'è stata un'apertura parecchio importante. In base a quanto spiega l'Autorità, per gli acquisti di forniture e servizi che arrivano fino a 209mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria che non superano il milione, «i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione», messi a disposizione da soggetti come Consip o da altre centrali di committenza. Nell'immediato, quindi, non c'è nessun incentivo alle aggregazioni. Le piccole amministrazioni potranno continuare a fare gare in autonomia, entro soglie parecchio più alte del passato.

3. PER IL PAREGGIO DI BILANCIO MONITORAGGIO IN TRE TAPPE - FARI PUNTATI SUI FONDI DELL'ARMONIZZAZIONE

Per l'adempimento relativo al monitoraggio del pareggio di bilancio, si comunica che i Comuni (compresi quelli con meno di 1.000 abitanti) devono effettuare tre rilevazioni: al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. Dopo il via libero ottenuto nella seduta del 9 giugno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, attendiamo la pubblicazione del decreto e del relativo allegato.

Il comunicato dell'Ifel del 10 giugno scorso spiega che il modello si articola in due sezioni.

La prima sezione consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto del saldo del pareggio di bilancio come differenza tra le entrate finali (primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli delle spese del medesimo bilancio), comprensivo delle voci riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento e al netto delle esclusioni previste dalla legge di stabilità 2016. Sono previste due colonne, relative, rispettivamente, alle previsioni di competenza (colonna a) e ai dati gestionali e di risultato (colonna b) necessari per la verifica del saldo di competenza. È inoltre riservato spazio al Fondo pluriennale vincolato (Fpv) e al Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde). Il primo è considerato per il 2016 sia per la parte corrente che il conto capitale, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Gli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, invece, non vengono considerati tra le spese finali e pertanto sono portati in detrazione dalle spese relativamente al dato previsionale (colonna a), mentre, non essendo oggetto di impegno, non sono conteggiabili nella

colonna b).

La seconda sezione è riservata ad acquisire importanti elementi informativi, desumibili dai bilanci di previsione, utili per la finanza pubblica, quali:

- il Fpv di entrata e di spesa, di parte corrente e in conto capitale,
- la quota del Fpv di entrata e di spesa in conto capitale finanziata da debito,
- il Fcde di parte corrente e in conto capitale, complessivo e al netto della quota finanziata da avanzo.

Una nuova richiesta contenuta in questo spazio riguarda la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, con indicazione della parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti, disponibile, nonché il disavanzo di amministrazione; tali elementi sono finalizzati ad avere elementi in tempo utile per la fase di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2017. Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di riferimento, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento esclusivamente tramite l'apposita applicazione web predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

4. DANNO ERARIALE PER IL SINDACO CHE NON CENTRA GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Si rappresenta che la Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale di appello n. 578 dello scorso 31 maggio scorso, ha deciso che sussiste la responsabilità per danno erariale del Sindaco, dell'Assessore all'ambiente e del responsabile del servizio ambiente, derivante dai maggiori costi sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche, a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge. Il Giudice contabile di appello ha confermato, seppur parzialmente, la decisione della Sezione giurisdizionale della Campania e ha statuito che gli Amministratori comunali, in particolare il Sindaco, sono responsabili per quella parte di danno erariale, causato all'Amministrazione di appartenenza, per non aver vigilato, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Tuel, sul corretto funzionamento degli uffici e servizi comunali, omettendo di attivare le misure necessarie correttive per garantire, attuando le prescrizioni di legge in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, il raggiungimento delle percentuali minime previste dalla legislazione in materia.

La Corte nel caso di specie, ha correttamente precisato che gli Amministratori sono responsabili di parte del danno per non aver vigilato, ai sensi degli articoli 50 e 54 Tuel, sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, non attivando le opportune misure correttive d'intervento in caso di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni. Inoltre, si condivide la tesi secondo la quale non è possibile invocare l'esimente politica, ex articolo 1, legge n. 20 del 1994, perché, come da consolidato orientamento della Giurisprudenza contabile, si configura la responsabilità dell'organo politico qualora esso abbia deliberato nell'ambito di una propria attribuzione o comunque ingerendosi direttamente in attività gestorie. Infine, un'altra parte del danno è da attribuirsi al responsabile del servizio comunale competente ratione materie, per non aver vigilato, ai sensi dell'articolo 107 Tuel, sull'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore e omettendo, quindi, di attivare interventi incisivi diretti al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'impresa affidataria.

5. NEL NUOVO DUP IL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI - APPROVAZIONE IN GIUNTA ENTRO IL 31 LUGLIO

Il valutatore rappresenta che entro il 31 luglio la giunta deve presentare al Consiglio lo schema di Dup per la nuova programmazione 2017 e anni successivi con il parere di attendibilità e congruità dei revisori dei conti.

Previsione obbligatoria per le operazioni da 40mila euro in su. In base all'articolo 151 del Tuel, il Dup è composto dalla sezione strategica, di durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa, triennale. La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici, anche con riferimento alle partecipate, mentre la sezione operativa contiene i

principali atti programmatori dell'ente, quali il piano delle opere pubbliche, i fabbisogni del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il piano degli acquisti e i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il Dup al 31 luglio anticipa i tempi previsti dalla legge per la programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici. Secondo l'articolo 21 del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), le amministrazioni pubbliche devono adottare il programma delle acquisizioni, che si compone del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e del programma triennale dei lavori pubblici. In attesa che sia emanato il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture (il termine è di 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice), le amministrazioni sono infatti tenute ad applicare la disciplina precedente, in base alla quale la giunta deve adottare il programma dai lavori pubblici entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento.

Per garantire la coerenza del sistema di programmazione occorre verificare la corrispondenza fra le previsioni di bilancio e quelle di realizzazione delle opere pubbliche già in sede di Dup. Anche se la normativa sulla programmazione dei lavori pubblici non lo prevede (perché non in linea con l'armonizzazione), per ogni intervento programmato occorre produrre il cronoprogramma, attraverso cui individuare l'esigibilità e quindi l'imputazione della spesa per ogni esercizio. Per le opere per le quali non è possibile predisporre il cronoprogramma dovrebbe essere fornita adeguata motivazione e seguire le indicazioni del principio contabile.

Anche la programmazione del fabbisogno del personale presente nella sezione operativa del Dup appare poco coordinata con la normativa di settore, secondo cui la competenza all'adozione dell'atto è assegnata alla giunta (Consiglio di Stato, sentenza 1208/2010). Tempi e competenze per l'approvazione di questi diversi strumenti di programmazione dovranno dunque essere allineati. La presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce infatti il primo passo dell'intero ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta al regolamento di contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile per consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, infatti, la giunta deve presentare al consiglio, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup e del preventivo 2017.

Terminate le attività di cui all'ordine del giorno la seduta è sciolta.

Il presente verbale, da acquisire al fascicolo dell'organismo, è trasmesso al Sindaco e al Segretario comunale per quanto di competenza.

Di quanto sopra il verbale.

Il Valutatore

